

**CONVENZIONE PER IL MONITORAGGIO DI NUOVI PARAMETRI
AMBIENTALI RELATIVI ALLA QUALITÀ DELL'ARIA 2018 - 2020**

TRA

il **Comune di Pederobba** (di seguito **Comune**), con sede legale in Pederobba (TV), Piazze Case Rosse n. 14, C.F. 83001210265, rappresentato dal Responsabile dell'Area LL.PP. e Ambiente ing. Loris Pasqualotto, che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in forza del decreto sindacale n. 5 del 28.06.2017 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Ambiente ed in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 11.06.2018

e

l'Industria Cementi Giovanni Rossi spa (di seguito **Ditta**), con sede legale in Piacenza, via Caorsana n. 14, C.F./P.IVA 00116670332, rappresentata dall'ing. Gennaro Verbaro, in qualità di Direttore; di seguito congiuntamente definite "**le Parti**"

PREMESSO CHE:

l'art. 6, co. 2 della L.R. n. 32/1996 e s.m.i., istitutiva di ARPAV, dispone che ai Comuni non sia consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale, mentre il co. 1 del medesimo articolo prevede che per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di competenza, gli enti locali si avvalgano di ARPAV, tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma;

- con DDG n. 237/2015 di Arpav e deliberazione del Consiglio Comunale di Pederobba n. 51 in data 19.10.2015 è stato approvato lo schema di convenzione tra ARPAV e Comune per il monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio comunale, nel quale sono state regolamentate le modalità con le quali ARPAV fornisce al Comune attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali previste dalla normativa vigente; la convenzione, integrata in seguito con DDG n. 4/2018 di Arpav e deliberazione di Giunta Comunale di Pederobba n. 10 del 29.01.2018 convalidata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 05.02.2018 maturerà scadenza in data 31/12/2018;

- il Comune, con nota prot. n. 4165 del 09/04/2018, ha chiesto ad ARPAV di sottoscrivere un'ulteriore convenzione per il monitoraggio di nuovi parametri ambientali relativi alla qualità dell'aria, rendendosi altresì disponibile a cedere alla stessa, a titolo gratuito, la strumentazione tecnico-scientifica necessaria e di proprietà, al fine di incrementare la dotazione strumentale della stazione fissa ARPAV già attiva nell'area comunale, concessa in uso sino al 31/12/2018, in via del Cristo n. 11 in località Onigo di Pederobba;

- in data 15/02/2017 la Ditta ha chiesto alla Provincia di Treviso l'attivazione della procedura per l'Autorizzazione Integrata Ambientale contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, relativa al progetto di "*ampliamento della specificazione*

merceologica del codice CER 19.12.04 presso lo stabilimento di Pederobba (TV)" sito in Via S. Giacomo n. 18;

- nella seduta del 21.02.2018 il Comitato Tecnico Provinciale VIA, nell'esprimere il proprio parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ed incidenza ambientale alla richiesta di ampliamento della specificazione merceologica, ha prescritto, tra l'altro, l'implementazione di ulteriori apparecchiature per la misura dei parametri ivi indicati, da effettuarsi presso la centralina fissa sita in Via del Cristo a Onigo di Pederobba;

- la Ditta, con propria nota prot. n. 61/18 del 30.03.2018 assunta al prot. c.le n. 3.827 in pari data ha proposto al Comune il potenziamento della centralina anzidetta per il controllo della qualità dell'aria, conformemente alle prescrizioni impartite in sede di VIA, acquistando autonomamente le strumentazioni necessarie ed effettuandone la cessione gratuita in proprietà definitiva al Comune, in modo da consentire allo stesso di stipulare a sua volta con Arpav apposita convenzione per la raccolta, monitoraggio, misurazione analitica dei parametri ambientali richiesti, oltre che la manutenzione delle apparecchiature e la pubblicazione dei dati acquisiti dalla strumentazione e dei risultati delle determinazioni analitiche, con oneri e costi a totale ed esclusivo carico della Ditta, trattandosi di attività istituzionale non obbligatoria avente carattere oneroso;

- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 11.06.2018 con la quale il Comune di Pederobba ha approvato la presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Obbligazioni della Ditta

La Ditta si impegna a potenziare la strumentazione e le apparecchiature di rilevazione dei parametri per il controllo della qualità dell'aria presso la centralina fissa sita in Via del Cristo a Onigo, conformemente alle prescrizioni impartite in sede di VIA ed alle indicazioni ricevute da Arpav, acquistando autonomamente le strumentazioni necessarie ed effettuandone la cessione gratuita in proprietà definitiva al Comune. Il Comune potrà così stipulare a sua volta con Arpav apposita convenzione per la raccolta, monitoraggio, misurazione analitica dei parametri ambientali richiesti, la manutenzione delle apparecchiature e la pubblicazione dei dati acquisiti dalla strumentazione e dei risultati delle determinazioni analitiche. Poiché tali attività istituzionali si configurano come non obbligatorie, aventi dunque carattere oneroso, la Ditta assume interamente ed esclusivamente a proprio carico tutte le spese conseguenti.

Art. 2 - Obbligazioni del Comune

Il Comune, una volta ricevute tutte le strumentazioni di cui all'art. 1 e descritte di seguito, provvederà a sua volta a cederle in proprietà a titolo gratuito ad Arpav per consentirne l'utilizzo e le misurazioni. In particolare si descrivono di seguito le apparecchiature che la Ditta provvederà ad acquistare e cedere al Comune:

- n. 1 analizzatore NOx, marca Thermo Scientific mod. 42I (valore di mercato € 11.500,00);

- n. 1 analizzatore CO, marca Thermo Scientific mod. 48I (valore di mercato € 11.000,00);

- n. 1 analizzatore PM10, marca Comde Derenda mod. APM-2 (valore di mercato € 16.500,00);

- n. 1 campionatore PM10, marca Comde Derenda mod. PNS 18T-3.1 (valore di mercato € 11.000,00);

- n. 1 campionatore ad alto volume - Xearpro mod HV (valore di mercato € 5.100,00).

Tali apparecchiature dovranno essere installate, rese funzionanti e configurate, all'interno della centralina di proprietà ARPAV, a totale cura e spese della Ditta, entro il 15.07.2018

Art. 3 – Pagamenti

A fronte dell'attività di monitoraggio ed analisi svolte da Arpav mediante le strumentazioni tecnico-scientifiche ivi installate, il Comune dovrà corrispondere la somma complessiva di € 120.000,00 fuori campo IVA, ex. artt. 1 e 4 DPR 633/72, in quanto trattasi di attività istituzionale non obbligatoria che riveste carattere di esclusività. Tali oneri vengono interamente posti a capo della Ditta che, pertanto, si impegna a corrispondere al Comune la medesima somma sopra indicata con le seguenti modalità:

- € 35.000,00 (trentacinquemila/00) a titolo di acconto, entro 15 gg dalla sottoscrizione della presente convenzione;

- € 60.000,00 (sessantamila/00) quale secondo acconto, entro il 31/03/2019;

- € 25.000,00 (venticinquemila/00), a titolo di saldo, entro il 31.10.2020.

La ditta pagherà gli importi pattuiti a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale presso Banca Intesa spa IBAN IT 35 Q 0306 9647 0710 00000.

In caso di ritardo nei pagamenti previsti oltre il termine di 60 giorni, il Comune si riserva di applicare sulle somme dovute gli interessi di legge.

Articolo 4 – Decorrenza e durata

Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per i successivi 24 mesi.

Articolo 5 - Imposta di bollo e di registro

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 allegato A parte 1° del DPR 642/72 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

Articolo 6 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 7 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente atto, che non sia possibile risolvere bonariamente, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo del Veneto.

La presente convenzione, redatta su sette facciate intere, viene letta, confermata e sottoscritta con firma digitale.

Pederobba, li 13 giugno 2018

Industria Cementi

Comune di Pederobba

Giovanni Rossi spa

Il Responsabile Area Tecnica

Il Direttore

LL.PP. – Ambiente LL.PP.

Ing. Gennaro Verbaro

Ing. Loris Pasqualotto

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)